

Allegato: Rapporto
sullo stato di attuazione della riforma della
contabilità e finanza pubblica

PAGINA BIANCA

PREMESSA

L'articolo 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica", prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta al Parlamento, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), un rapporto sullo stato di attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica, evidenziando, in particolare, le attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche ed il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 e del relativo decreto 27 ottobre 2009, n. 150 (Disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). Nel rapporto si illustra inoltre lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli altri enti territoriali, come stabilito dalla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sostituito dell'articolo 2, comma 6, lettera b), della legge n. 196/2009.

Il presente rapporto riguarda gli atti e le azioni poste in essere nel corso dell'anno 2013 e si compone di quattro parti.

Nella prima (Il Governo Unitario della finanza pubblica) sono illustrati le attività e gli adempimenti svolti in ordine al ciclo di programmazione e di bilancio, in materia di banca dati unitaria e si dà conto dello stato di attuazione della delega sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche (enti territoriali e altri enti pubblici).

Nella seconda parte sono rendicontate le attività dirette a rafforzare le procedure di controllo e monitoraggio dei conti pubblici.

Nella terza parte si esaminano gli atti e le attività poste in essere in materia di Tesoreria degli enti pubblici e programmazione dei flussi di cassa.

Nella quarta ed ultima parte, si evidenzia lo stato di attuazione delle deleghe legislative contenute nella legge n. 196/2009.

PAGINA BIANCA

INDICE

I. IL GOVERNO UNITARIO DELLA FINANZA PUBBLICA

- I.1 Il nuovo ciclo e gli strumenti della programmazione finanziaria
- I.2 La Banca Dati Unitaria
- I.3 L'armonizzazione dei sistemi contabili e il piano dei conti integrato
- I.4 L'armonizzazione dei bilanci degli Enti non territoriali (articolo 2)
- I.5 L'armonizzazione dei bilanci degli Enti territoriali (articolo 2)

II. IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

- II.1 Le relazioni ed i rapporti di monitoraggio da parte del MEF
- II.2 La definizione degli schemi, dei tempi e delle modalità di acquisizione delle informazioni e dei dati di base delle operazioni di partenariato pubblico-privato
- II.3 Gli adempimenti di cui all'articolo 48

III. LA TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E LA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

- III.1 La definizione degli aggregati sottostanti i saldi di cassa e dei criteri metodologici per il calcolo degli stessi (articolo 44)
- III.2 La programmazione finanziaria (Articolo 46)
- III.3 La Convenzione per la definizione delle condizioni di tenuta del conto del Tesoro presso Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (articolo 47)

IV. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DELEGHE LEGISLATIVE

- IV.1 La delega per la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche (articolo 30, commi 8 e 9)
 - Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 228
 - Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
 - Delibera del CIPE n.124 del 26 ottobre 2012
 - Provvedimenti attuativi del decreto legislativo n.229/2011
- IV.2 La delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato (articolo 40)
 - La delega dell'articolo 40 lettera e)
 - La delega dell'articolo 40 lett. g)
 - La delega dell'articolo 40 lett. n)
 - Gli approfondimenti sulla tesoreria
- IV.3 La delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa (articolo 42)

**ALLEGATO 1: RAPPORTO SULLA SPERIMENTAZIONE DEL BILANCIO
DI CASSA 2011 - 2012**

I. IL GOVERNO UNITARIO DELLA FINANZA PUBBLICA

I.1 IL NUOVO CICLO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Nel corso del 2013 è stata data piena attuazione al disposto dell'articolo 7 della legge di contabilità e finanza pubblica relativo al ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 196/2009, il Documento di economia e finanza (DEF) rappresenta il principale documento del ciclo di programmazione economica e finanziaria.

Il DEF è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 10 aprile. L'esame parlamentare si è concluso con l'approvazione di una risoluzione sia da parte della Camera che del Senato in data 7 maggio 2013.

Il DEF è suddiviso in tre sezioni: il Programma di Stabilità (PdS) dell'Italia, Analisi e tendenze della finanza pubblica e il Programma Nazionale delle Riforme (PNR). Il PdS e il PNR sono trasmessi, entro il 30 di aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea. Responsabile dell'elaborazione del PNR è il Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento del Tesoro -coadiuvato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. All'elaborazione contribuiscono anche gli altri Ministeri, per la parte di rispettiva competenza, e le Regioni, attraverso un dialogo e un confronto continuo nei tavoli di lavoro che si svolgono presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.

Il Dipartimento del Tesoro definisce l'impostazione del PNR e ne cura i contenuti, svolgendo altresì un'intensa attività di coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte. In tale ambito, il Dipartimento della RGS ha il compito di monitorare tutti i provvedimenti normativi primari e secondari in corso, esaminarli per l'aggiornamento delle misure degli anni precedenti e per l'individuazione delle nuove misure di stimolo alla crescita economica e al miglioramento del *business environment*. Le misure sono suddivise in diverse aree di policy (contenimento ed efficientamento spesa pubblica; mercato dei prodotti e concorrenza; efficienza amministrativa; lavoro e pensioni, federalismo, energia ambiente, innovazione e capitale umano, sostegno alle imprese, sistema finanziario), descritte singolarmente e dettagliate nei riferimenti normativi e quantificate in termini di effetti finanziari. Tutte le informazioni sono raccolte nelle griglie di misure contenute in apposito allegato al PNR.

Il comma 4 del citato articolo 10 prevede che la seconda sezione del Documento di Economia e Finanza (DEF) sia corredata di una Nota metodologica in cui siano esposti i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente.

La Nota allegata al DEF 2013 contiene alcuni aggiornamenti relativi a voci del conto economico delle Amministrazioni pubbliche (per esempio, sulla spesa per prestazioni sociali in denaro) e alle previsioni di spesa del bilancio dello Stato (con un approfondimento sulla stima del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ex FAS). La Nota riporta, inoltre, le informazioni contenute nel documento del 2012 e rimaste

valide nel 2013 sia in termini di metodologia generalmente adottata per l'individuazione del quadro macroeconomico, per l'elaborazione dei quadri previsivi del Conto delle Amministrazioni Pubbliche (suddivisi per voce economica), per il saldo strutturale di bilancio e per l'evoluzione dello stock di debito pubblico, sia con riferimento agli attori, all'iter operativo per la predisposizione dei quadri previsivi e agli strumenti utilizzati per la definizione delle previsioni.

Nel mese di ottobre 2013 è stato predisposto per la prima volta il Documento Programmatico di Bilancio (DPB). Il DPB, previsto dal Regolamento UE n.473/2013, si colloca nell'ambito del nuovo ciclo di monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio dei paesi dell'area euro introdotto dal c.d. *Two Pack*. Il Documento, che deve essere trasmesso alla Commissione Europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre di ciascun anno, si articola in una serie di tabelle tese ad illustrare il quadro macroeconomico ed il progetto di bilancio per l'anno successivo.

I.2 LA BANCA DATI UNITARIA

L'articolo 13 della legge 196/2009 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2010 individua la RGS quale struttura dipartimentale responsabile della realizzazione e della gestione di questo sistema informativo, anche in funzione della presenza al suo interno di sistemi consolidati a supporto della finanza pubblica; tale circostanza ha permesso di accreditare al nuovo progetto conoscenze stabili e qualificate in una cornice tecnologica innovativa e sfidante, garantendo inoltre una rinnovata attenzione a nuovi contenuti, nuove necessità elaborative, nuove collaborazioni.

La collocazione della BDAP nella legge 196 di riforma della contabilità di Stato, ne sottolinea il ruolo di supporto al governo della finanza pubblica quale strumento di rilevazione e gestione dell'informazione.

In ossequio al mandato ricevuto dal Legislatore, quale si evince anche dagli atti parlamentari, il progetto è stato orientato alla razionalizzazione dei conferimenti, alla trasparenza dell'informazione gestita, al confronto tra amministrazioni ed enti sulle conoscenze di comune impiego nei rispettivi processi produttivi di dati a supporto della finanza pubblica.

Come è noto, in base alle disposizioni della stessa legge 196/2009, le principali finalità e funzioni che BDAP deve supportare sono le seguenti:

- Analisi e Valutazione della Spesa delle Amministrazioni Centrali dello Stato
- Controllo, Monitoraggio e Consolidamento dei Conti Pubblici
- Attuazione e Stabilità del Federalismo Fiscale.

Il lavoro preparatorio delle attività realizzative della BDAP si è concentrato nella definizione dettagliata della struttura dei processi di Controllo Monitoraggio e Consolidamento dei conti pubblici, Analisi e Valutazione della spesa e Federalismo Fiscale.

Questa analisi ha consentito una scomposizione dei tre "macro processi" sopra descritti in processi via via più dettagliati all'enucleazione dei processi "elementari e autocontenuti" per poi passare, come secondo aspetto metodologico, a descriverne tutte le caratteristiche e funzionalità e definire gli insiemi "logici" di dati necessari a supportarli. La complessa attività di inquadramento tematico e metodologico appena descritta ha prodotto, in modo incrementale e progressivo, il concreto avvio di

attività informatiche, progetti realizzativi di specifiche funzionalità di accesso alla Banca Dati, sotto il coordinamento dell'informatica dipartimentale RGS (IGICS)

Nel mese di ottobre 2013 il "Portale BDAP", punto di accesso ai contenuti della Banca Dati, dopo una fase di "esercizio tecnico", riservato alle sole utenze accreditate presso RGS, è stato aperto su internet per gli enti coinvolti nella sperimentazione del monitoraggio delle Opere Pubbliche di cui all'articolo 18 del decreto legge 21 giugno 2013 n.69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 89. Secondo queste norme, i soggetti beneficiari dei finanziamenti assegnati a opere immediatamente cantierabili avrebbero dovuto ottemperare a precisi obblighi procedurali entro il 31 dicembre 2013. Per supportare la RGS nell'acquisizione delle informazioni utili al riscontro di tali adempimenti è stata anticipata la disponibilità della procedura web "modulo opere pubbliche" (MOP), che BDAP avrebbe dovuto mettere in esercizio nel 2014, in ottemperanza alle norme del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 (procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche) di cui al capitolo IV.

Nel corso della fase di progettazione e realizzazione della BDAP, sono state attivate numerose e proficue attività relazionali, che hanno condotto alla stipula di protocolli d'intesa aventi ad oggetto la collaborazione istituzionale per il tramite della BDAP. Gli approfondimenti tecnici condotti ed i protocolli d'intesa siglati sono stati finalizzati a supportare, per il tramite della BDAP, anche l'attività di controllo e monitoraggio da parte degli Organismi Parlamentari, cui, nel mese di gennaio, questi dati sono stati resi disponibili. La BDAP ha quindi già messo a disposizione degli stessi, prospetti predefiniti e dati in formato elaborabile dei Bilanci Consuntivi degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, con ampie possibilità di analisi anche nelle future evoluzioni.

Sono state inoltre accolte le richieste di accesso alla BDAP del nuovo gruppo di esperti istituito dal Governo nell'ambito della revisione della spesa, coordinato dal Commissario Straordinario Cottarelli, rendendo allo stesso fruibile una grande mole di numeri, metadati ed elementi vari.

Proficui contatti sono stati attivati per avviare la diffusione del Portale BDAP, innanzitutto alle Amministrazioni esterne conferenti dati (Banca d'Italia, Corte dei Conti, Ministero dell'Interno, ecc.), con l'intento di avviare ed incentivare un colloquio; per il tramite di questo primo canale sarà possibile raccogliere suggerimenti migliorativi, esigenze elaborative, necessità informative ad oggi inedite.

Crescendo nella competenza e nella diversificazione delle fonti, per la Banca Dati sarà possibile portare a compimento gli obiettivi di semplificazione del processo di rilevazione ed acquisizione dei dati relativi alla pubblica amministrazione, migliorandone la coerenza e confrontabilità, nonché l'armonizzazione dei bilanci e dei conti pubblici, garantendo la disponibilità del dato in modo tempestivo ed accessibile ai soggetti istituzionalmente preposti.

Il lavoro di analisi e realizzazione svolto in questi anni, pur non potendo dirsi concluso caratterizzandosi per sua stessa natura in un processo di costruzione *in progress*, ha permesso di rilevare come un gran numero di informazioni rilevanti ancora risieda su supporti estemporanei e venga scambiato nei flussi interistituzionali in modalità destrutturata e non tracciata.

Per conseguire l'obiettivo fondante della Banca Dati, sarà necessario assicurare al patrimonio informativo RGS la necessaria integrazione con i dati ancora indisponibili, quali ad esempio flussi organici di informazioni sul mondo delle entrate

o i dati “di contesto” che ISTAT fornisce ad RGS in modalità destrutturata e non utilizzabile a fini di certificazione della fonte.

I.3 L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Con l'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il Governo è stato delegato per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

I principi e criteri direttivi per l'armonizzazione dei sistemi contabili, così come individuati dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 196/2009, possono essere così riassunti:

- a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;
- b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);
- c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;
- d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;
- e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;
- f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale”.

Nel 2013, il percorso dell'armonizzazione si è concretizzato con il proseguimento dell'attuazione del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91 recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili; l'armonizzazione degli enti territoriali disciplinata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 viene trattata nei successivi paragrafi.

Per tenere conto dell'evoluzione della normativa di contabilità e finanza pubblica osservata nel corso degli ultimi esercizi, i termini inizialmente previsti per l'emanazione dei decreti attuativi del citato decreto legislativo n. 91/2011 sono stati successivamente prorogati. Il termine per l'adozione dei predetti decreti fissato al 30 giugno 2013 con l'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stato differito con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di proroga dei termini del 26 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 28 giugno 2013, al 31 dicembre 2013. Da ultimo, il decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, ha prorogato i termini relativi all'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 91/2011 al 31 dicembre 2014.

In ogni caso, dall'inizio del 2013 è continuata l'attività correlata all'attuazione del predetto decreto legislativo n.91/2011, pervenendo all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica relativo al comune piano dei conti integrato e predisponendo la bozza di regolamento relativa al bilancio consolidato.

Si è pervenuti all'adozione del comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011 per le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria. L'iter di emanazione dello schema di regolamento, infatti, si è concluso con l'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale del 28 novembre 2013.

L'utilizzazione, a partire dal 1° gennaio 2015, del piano dei conti da parte delle amministrazioni pubbliche individuate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 prevede, a norma del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 132, l'avvio a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 di un periodo di sperimentazione.

Obiettivo della sperimentazione è la verifica dell'effettiva rispondenza del sistema classificatorio delineato dal piano dei conti, in termini di esaustività e correttezza formale e sostanziale delle voci incluse nei suoi tre moduli (finanziario, economico e patrimoniale), nonché del relativo sistema di correlazione tra le scritture finanziarie e quelle economico patrimoniali e delle voci di glossario (articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013).

Il predetto Decreto del Presidente della Repubblica dispone che, entro 150 giorni dalla sua data di entrata in vigore, siano individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le amministrazioni da coinvolgere nella sperimentazione. La scelta delle amministrazioni deve rispondere a criteri di rilevanza del loro bilancio in termini di spesa e di rappresentatività nei sottosettori in cui è articolato il settore delle amministrazioni pubbliche: le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza. Alla sperimentazione deve partecipare, per ciascuno dei sottosettori, almeno un'amministrazione.

A tal fine, sono state avviate le attività propedeutiche all'emanazione del decreto ministeriale di avvio della sperimentazione, individuando una ristretta lista di enti che si ritiene possano utilmente contribuire alla riuscita del periodo di sperimentazione e al perfezionamento del piano dei conti in vista della sua entrata a regime.

Sono stati, inoltre, avviati i primi contatti informali con gli organi decisionali di tali enti, per il tramite dei revisori dei conti della RGS per verificare la possibilità degli stessi di partecipare alla sperimentazione.

La RGS dovrà coordinare le attività sin dall'avvio della sperimentazione e seguirà gli enti per tutta la durata della sperimentazione stessa.

Relativamente al decreto ministeriale previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 91 del 2011 con il quale deve essere individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate e altri organismi controllati, nonché i tempi e le modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione, si segnala che la bozza di regolamento trasmessa all'Ufficio legislativo economia è, attualmente, oggetto di interlocuzione con le Amministrazioni interessate. Anche per questo decreto il termine per l'emanazione è stato prorogato al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.

I.4 L'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI NON TERRITORIALI (ARTICOLO 2)

In relazione all'armonizzazione dei bilanci degli enti non territoriali l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 prevede che con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, siano definiti:

- le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce. Al riguardo è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 recante "Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91", già descritto nei paragrafi precedenti;
- la revisione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del medesimo decreto. E' stata predisposta la bozza del provvedimento dal gruppo di lavoro RGS di cui alla Determina del Ragioniere Generale dello Stato in data 13 febbraio 2012 (e successive modifiche e integrazioni), attualmente alla valutazione dei competenti uffici RGS al fine della sottoposizione al Sig. Ministro per l'avvio del successivo iter approvativo. Il decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, all'articolo 9, comma 7, ha disposto la proroga del termine per l'emanazione del provvedimento in questione al 31 dicembre 2014;
- i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione, cui è allegato un nomenclatore contenente le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto suddiviso per tipologia di enti, al quale si conformano i relativi regolamenti di contabilità (in corso di definizione da parte del gruppo di lavoro RGS, nelle more dell'emanazione della revisione al Decreto del Presidente della Repubblica 97/2013).

In relazione a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 circa l'adozione di linee guida per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche, si rappresenta che è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012. Sul tema è stata anche predisposta la Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 maggio 2013, n. 23, tesa a fornire indicazioni relative all'applicazione del citato